REGOLAMENTO (CEE) N. 1730/86 DELLA COMMISSIONE

del 3 giugno 1986

relativo a modalità di finanziamento degli interventi da parte del FEAOG, sezione garanzia, che modifica il regolamento (CEE) n. 467/77

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1883/78 del Consiglio, del 2 agosto 1978, relativo alle norme generali per il finanziamento degli interventi da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, sezione garanzia [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1334/86 [2], in particolare l'articolo 5 e l'articolo 6, secondo comma,

considerando che, per assicurare la continuità dell'esecuzione del bilancio della Comunità in condizioni appropriate, il regolamento (CEE) n. 1883/78 autorizza la Commissione, per gli esercizi finanziari 1986, 1987 e 1988, a fissare il tasso d'interesse uniforme ad un livello inferiore al livello rappresentativo e gli importi forfettari uniformi a un livello corrispondente ai tre quarti degli importi forfettari calcolati su base normale ; che l'esercizio finanziario comprende per questa categoria di spese, le spese risultanti dalle operazioni materiali intercorse dal 1° dicembre precedente al 30 novembre ;

considerando che, in tali circostanze, il tasso d'interesse, pari attualmente all'8 %, dovrebbe essere ridotto al 7 % ;

considerando che, a seguito del deprezzamento di taluni prodotti agricoli in giacenza all'ammasso pubblico, stabilito con regolamento (CEE) n. 1624/86 della Commissione [3], occorre modificare il metodo di calcolo dei costi di finanziamento degli interventi, indicati all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 467/77 della Commissione [4], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3617/83 [5] ;

considerando che, a norma dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 1883/78, le operazioni materiali risultanti dal magazzinaggio di prodotti all'intervento sono finanziati dal FEAOG, sezione garanzia, mediante importi forfettari uniformi per la Comunità ; che tali importi forfettari si situano normalmente al livello medio dei costi negli Stati membri ; che, nelle circostanze odierne, è opportuno ridurre gli importi forfettari a un livello corrispondente ai tre quarti del loro livello attuale ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del FEAOG,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 467/77 è modificato come segue :

1. All'articolo 1, paragrafo 2, è aggiunto il comma seguente :

   « Qualora per un prodotto venga fissato un deprezzamento conformemente all'articolo 8, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 1883/78, il calcolo della scorta media deve essere chiuso prima dell'applicazione di ogni deprezzamento di cui il valore medio tiene conto ».

2. Il testo dell'articolo 2 è sostituito dal testo seguente :

   « *Articolo 2*

   A decorrere dal 1° dicembre 1985, il tasso d'interesse di cui all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1883/78 è fissato al 7 % ».

Articolo 2

A decorrere dal 1° dicembre 1985, agli importo forfettari fissati conformemente all'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 1883/78 è applicato il coefficiente 0,75.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 giugno 1986.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

---

[1] GU n. L 216 del 5. 8. 1978, pag. 1.
[2] GU n. L 119 dell' 8. 5. 1986, pag. 18.
[3] GU n. L 148 del 31. 5. 1986, pag. 1.
[4] GU n. L 62 dell'8. 3. 1977, pag. 9.
[5] GU n. L 358 del 22. 12. 1983, pag. 21.